

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/957 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 2017****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 3 agosto 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni nell'Unione di acido tereftalico purificato («PTA») e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea («il paese interessato»), sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). Essa ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 giugno 2016 da BP Aromatics Limited NV, Artland PTA SA e Indorama Ventures Quimica S.L.U. («i denuncianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Parti interessate

- (3) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i denuncianti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità coreane, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (4) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3. Campionamento

- (5) La Commissione ha indicato nell'avviso di apertura che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea

- (6) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Repubblica di Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha chiesto inoltre alla missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Repubblica di Corea (GU C 281 del 3.8.2016, pag. 18).

